Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° ROMA - Lunedì, 24 settembre 1928 - ANNO VI **Numero 222**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Mostra veneta dell'artigianato, in Treviso . . . . Pag. 4550

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

2519. — REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2046.
Riunione dei comuni di Gavardo, Sopraponte e Soprazocco in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Gavardo » . . . . Pag. 4550

2520. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1928, n. 2075.
Disciplina dell'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti a mezzo della posta . . . pag. 4550

2521. — REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2076.
Norme regolamentari circa i concorsi per esami nei ruoli del Ministero e delle Intendenze di finanza. Pag. 4551

2522. — REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 2088.
Autorizzazione al comune di Scrofano a modificare la propria denominazione in quella di « Sacrofano ». Pag. 4552

REGIO DECRETO 10 agosto 1928.
Trasferimento dei fondi « Sedicesima Presa » e « Valle Vecchia », in territorio del comune di Caorle, in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti . . . Pag. 4552

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.
Soppressione delle Regie agenzie consolari in Acapulco e Culiacan, alle dipendenze del Regio consolato in Messico, Pag. 4553

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Aux Cayes, alla dipendenza del Regio consolato in Porto-au-Prince. Pag. 4553

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Point de Galle, alla dipendenza del Regio consolato in Colombo. Pag. 4553

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1928.
Unificazione delle tabelle delle merci ammesse alla importazione ed alla esportazione temporanea per essere lavorate. Pag. 4553

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.
Istituzione della Regia agenzia consolare in Villahermosa in sostituzione della Regia agenzia consolare in Laguna de Términos soppressa . . . . Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pola . . . . Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pavia. Pag. 4570

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Avellino. Pag. 4570

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4570

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. Pag. 4571

Ministero dell'interno: R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1917, che consente una ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1928, del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, convertito in legge con la legge 21 giugno 1928, n. 1655, concernente il riordinamento dei servizi del comune di Milano . . . . Pag. 4571

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di sanità marittima n. 19 del 1928 . . . . Pag. 4571

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4571
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4572

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra veneta dell'artigianato, in Treviso.

Con decreto 31 agosto 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre detto anno al registro n. 10 Finanze, foglio n. 25, la segreteria della provincia di Treviso della Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra veneta dell'artigianato, che avrà luogo a Treviso dal 16 settembre al 15 novembre 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2519.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928, n. 2046.
Riunione dei comuni di Gavardo, Sopraponte e Soprazocco in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Gavardo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gavardo, Sopraponte e Soprazocco sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Gavardo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 276, *foglio* 82. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2520.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1928, n. 2075.
Disciplina dell'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti a mezzo della posta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di disciplinare l'intercalamento di pagine pubblicitarie nel testo delle riviste e degli altri periodici pubblicati a fascicoli e spediti a mezzo della posta;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le pagine pubblicitarie intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in conto corrente postale con la tariffa delle stampe periodiche, ove non siano numerate progressivamente con quelle del testo stesso o, se anche regolarmente numerate, sieno stampate in diversa colorazione, sono assoggettate alla tassa di centesimi 5 per ogni 50 grammi e per ogni fascicolo, in aggiunta a quella dovuta per il periodico di cui fanno parte.

Le riviste e gli altri periodici portanti pagine pubblicitarie incluse nel modo anzidetto devono recare stampata la dichia-

razione « Pagine pubblicitarie soggette a sopratassa », la quale può figurare sotto la indicazione « Conto corrente con la posta » oppure sulla copertina della pubblicazione.

Gli editori ed amministratori che omettono tale dichiarazione in tutti o in parte dei periodici spediti in conto corrente, sono passibili di ammenda da L. 50 a L. 500, estensibile a L. 1000 in caso di recidiva.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 112. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2521.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2076.

Norme regolamentari circa i concorsi per esami nei ruoli del Ministero e delle Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di coordinare ed unificare le norme regolamentari relative ai programmi, alle commissioni ed alle prove scritte degli esami di primo segretario ed archivista, distintamente disciplinate per il personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, e per il personale del soppresso Ministero del tesoro, ora collocati, in applicazione dei Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1652, e 18 gennaio 1923, n. 112, in unico ruolo;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di concorso per merito distinto e quello d'idoneità per la promozione al grado di primo segretario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza constano, rispettivamente, di quattro e di tre prove scritte, e si svolgono in base ai programmi annessi al presente decreto, che serviranno anche per la prova orale.

Tanto nell'esame di merito distinto, quanto in quello d'idoneità, una delle prove scritte deve avere carattere pratico su materie riguardanti servizi dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'esame di concorso per la promozione al grado di archivista della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, le prove scritte sono due, da svolgersi in base al programma annesso al presente decreto, che servirà anche per la prova orale.

Una delle due prove scritte deve avere carattere pratico e riflettere il servizio della carriera d'ordine.

Art. 2.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte:

a) nell'esame di merito distinto per la promozione al grado di primo segretario: di un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Cassazione o di Appello, di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria di grado non inferiore al 5° e di un professore di Università;

b) nell'esame di idoneità per la promozione al grado medesimo di primo segretario: di un consigliere di Stato, presidente, e di quattro funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria di grado non inferiore al 6°;

c) nell'esame di concorso per la promozione ad archivista: di un direttore capo di divisione, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria di grado non inferiore al 7°.

Funzionerà da segretario in ciascuna delle tre Commissioni un impiegato dell'Amministrazione anzidetta di grado non inferiore al 9°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 113. — CASATI.

Programma dell'esame di concorso per merito distinto al posto di primo segretario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Parte prima.

1. Diritto civile e procedura civile.
2. Diritto commerciale.
3. Diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. Scienza delle finanze.
2. Economia politica.

Parte terza.

1. Leggi e regolamenti sulle imposte dirette, sulla riscossione, sui tributi locali e sulla conservazione del catasto.
2. Leggi e regolamenti sulle tasse sugli affari e sull'amministrazione ed alienazione dei beni demaniali e dell'asse ecclesiastico.
3. Leggi e regolamenti sulle imposte di produzione e di consumo.
4. Istruzioni sull'ordinamento, sul servizio e sull'impiego della Polizia tributaria investigativa.

Parte quarta.

1. Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
2. Sistema monetario.
3. Credito, banche ed istituti di emissione.

4. Ordinamento delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Leggi e regolamenti che ad esse si riferiscono.

Programma degli esami di idoneità al posto di primo segretario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Parte prima.

1. Istituzioni di diritto civile - Nozioni di diritto corporativo.
2. Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
3. Ordinamento della Polizia tributaria.

Parte seconda.

1. Nozioni generali delle leggi e regolamenti:

a) sulle imposte dirette, sulla riscossione, sui tributi locali e sulla conservazione del catasto;

b) sulle tasse sugli affari, e sull'amministrazione ed alienazione dei beni demaniali e dell'asse ecclesiastico;

c) sulle imposte di produzione e di consumo.

Parte terza.

1. Nozioni generali delle leggi e regolamenti sulle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
2. Nozioni generali sul credito, sulle banche ed istituti di emissione.

Programma dell'esame di concorso al posto di archivista del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Parte prima.

Statuto del Regno - Principî generali della contabilità dello Stato - Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria ed attribuzione dei singoli uffici direttivi ed esecutivi.

Circoscrizione politica, amministrativa e finanziaria del Regno.

Diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato.

Parte seconda.

Norme circa l'ordinamento ed il funzionamento degli archivi amministrativi e degli uffici d'ordine in generale.

Compilazione di prospetti statistici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2522.

REGIO DECRETO 17 agosto 1928, n. 2088.

Autorizzazione al comune di Scrofano a modificare la propria denominazione in quella di « Sacrofano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 16 maggio 1928 con cui il podestà di Scrofano, in esecuzione della propria deliberazione 11 febbraio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Sacrofano »;

Veduto il parere espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Roma, con deliberazione 28 giugno 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Scrofano, in provincia di Roma, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Sacrofano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 125. — CASATI.

REGIO DECRETO 10 agosto 1928.

Trasferimento dei fondi « Sedicesima Presa » e « Valle Vecchia », in territorio del comune di Caorle, in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione 10-14 marzo 1928 - Anno VI, con la quale il Collegio centrale arbitrale istituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale dei combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto, su richiesta dell'Opera predetta, che i seguenti fondi demaniali:

1° « Sedicesima Presa » in territorio del comune di Caorle (Venezia) di proprietà del Consorzio peschereccio di Caorle, riportato nel catasto terreni del Comune stesso, alla pagina 61, mappali nn. 334 e 336-A, della estensione di pertiche censuarie n. 9861.57 pari ad ettari 986.15.70, con la rendita originaria di L. 295.84, confinante con le paludi Lame e Zignano, con i canali lagunari Lame Nicessoli, e con i canali Perera e Sesso del Spin;

2° « Valle Vecchia », in territorio del comune di Caorle, di proprietà del predetto Consorzio peschereccio di Caorle, riportato nel catasto terreni del Comune stesso alla pagina 63, mappali nn. 374, 731, 733 e 774-A, della estensione di pertiche censuarie 5155.12, pari ad ettari 515.51.20, con la rendita originaria di L. 70.87 (aggiornate, per l'anno 1925, a L. 840.21) confinante con la Valle Nova, con la bonifica Alberoni, con la palude Dossetto e col mare Adriatico e col porto Falconera; sono suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie e, quindi, possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera;

Ritenuto che l'Opera non è in grado di versare alla ditta proprietaria la relativa indennità, da essa Opera offerta complessivamente in L. 190,400 per i due fondi, in quanto altri pretende di avervi diritto, ed in misura superiore a quella predetta;

Vista l'istanza dell'Opera medesima, pervenuta il 13 aprile 1928, diretta a conseguire l'indicato trasferimento;

Visto il piano di trasformazione dei fondi e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato, anche in relazione alle spese occorrenti ed alla possibilità di farvi fronte;

Visto il regolamento legislativo sopra citato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Sedicesima Presa » e « Valle Vecchia » sopra descritti sono trasferiti in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera predetta, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 190,400 offerta per indennità e non pagata alla parte interessata, in attesa che sia reso possibile il relativo svincolo, a norma di legge, in favore di chi di spettanza.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.

Soppressione delle Regie agenzie consolari in Acapulco e Culiacàn, alle dipendenze del Regio consolato in Messico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari di Acapulco e Culiacàn, alle dipendenze del Regio consolato in Messico, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Aux Cayes, alla dipendenza del Regio consolato in Porto-au-Prince.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Aux Cayes, alla dipendenza del Regio consolato in Porto-au-Prince, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Point de Galle, alla dipendenza del Regio consolato in Colombo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Point de Galle, alla dipendenza del Regio consolato in Colombo, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1928.

Unificazione delle tabelle delle merci ammesse alla importazione ed alla esportazione temporanea per essere lavorate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tabelle delle merci ammesse alla importazione ed esportazione temporanea per essere lavorate, allegate al testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed i successivi Regi decreti-legge che hanno portato aggiunte e modificazioni alle tabelle stesse;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 899;
Ritenuta l'opportunità di sostituire le tabelle stesse con altre comprensive delle concessioni attualmente vigenti fatte col citato R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e con i successivi Regi decreti-legge in materia;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate agli effetti di cui all'art. 1 del citato testo di disposizioni approvate con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e dai successivi decreti-legge emanati in materia, sono quelle nominate nelle annesse tabelle I e II, e le merci ammesse alla esportazione temporanea per i fini stessi, sono quelle nominate nelle annesse tabelle III e IV.
Le tabelle I e II di cui sopra sostituiscono la tabella I annessa all'indicato testo di disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e le tabelle III e IV sostituiscono la tabella II, pure annessa al testo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1928.

Roma, addì 14 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

TABELLA I

Merci ammesse in via permanente all'importazione temporanea per essere lavorate.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
	A) — MATERIE E PRODOTTI TESSILI.				
1	Cotone greggio	per la fabbricazione della seta artificiale cupro ammoniacale	Direzione generale dogane	Kg. 100	2 anni
2	Feltri di lana altri non stampati pesanti per mq. fino a 250 gr.	per la fabbricazione di bambole	Id.	» 100	1 anno
3	Feltro isolante (salamander) (v. anche tappeti, tendine e velluti di lana)	per rivestimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Id.	Illimitata	2 anni
4	Filati di cotone, greggi o imbianchiti	per essere tinti	Dogane di I ordine	Kg. 100	1 anno
5	Filati di cotone misuranti più di 50.000 m. per 1/2 Kg.	per il rivestimento di cavi e conduttori elettrici	Direzione generale dogane	» 100	2 anni
6	Filati di cotone, misuranti più di 20.000 m. per 1/2 Kg. anche se rivestiti di filo o di lamina metallica	per la fabbricazione di tessuti, nastri e galloni misti di seta e cotone	Dogane di I ordine	» 50	1 anno
7	Filati di juta e di manilla, greggi o tinti	per il rivestimento di cavi e conduttori elettrici	Direzione generale dogane	» 100	2 anni
8	Filati di lino imbianchiti, ritorti a due capi	per la fabbricazione di merletti a tombolo	Id.	» 100	6 mesi
9	Filati di lino semplici di titolo non inferiore al n. 30 inglese (cioè misuranti non meno di m. 18150 per ogni chilogrammo)	per la fabbricazione: a) delle felpe e dei velluti per mobili, misti di lino e di cotone	Id.	» 100	1 anno
		b) di tele, fazzoletti e tovaglie di lino	Dogane di I ordine	» 100	1 »
10	Filati di pelo di cammello	per la fabbricazione di cinghie di trasmissione	Id.	» 100	1 »
11	Filetti di cocco	per la fabbricazione di tappeti, cordami e reti da pesca	Id.	» 100	1 »
12	Seta artificiale greggia	per essere ritorta e tinta	Id.	» 50	1 »
13	Stracci	per farne la cernita	Id. (1)	» 500	6 mesi
14	Tappeti (v. anche tendine, velluti di lana e feltro isolante)	per rivestimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Direzione generale dogane	Illimitata	2 anni
15	Tendine (v. anche tappeti, velluti di lana e feltro isolante)	Id. id. id.	Id.	Id.	2 »
16	Tessuti di cotone greggi	per essere imbianchiti	Dogane di I ordine	Kg. 500	1 anno

(1) L'importazione temporanea può aver luogo anche presso altre dogane oltre quelle di I ordine, che siano autorizzate dal Ministero delle finanze.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
17	Tessuti di cotone greggi o imbianchiti	per essere tinti stampati e lavorati in velluti cords	Dogane di I ordine	Kg. 100	1 anno
18	Tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino	a) greggi: per essere ricamati e imbianchiti, e ricamati e tinti	Dogane di I ord. I classe	» 100	1 »
		b) d'ogni specie: per essere ridotti in camicie, colli e polsini	Id.	» 50	1 »
19	Tessuti di juta greggi, lisci	per la fabbricazione del linoleum	Direzione circ. dogane	Illimitata	2 anni
20	Tessuti di lino (v. tessuti di cotone di lino o misti di cotone e di lino	—	—	—	—
21	Tessuti misti di cotone (v. tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino)	—	—	—	—
22	Tessuti misti con seta (v. tessuti di seta, ecc.)	—	—	—	—
23	Tessuti di ogni specie	a) per essere ricamati	Direzione circ. dogane	Kg. 100	1 anno
		b) per essere gommati in pezza e ridotti in vestimenta o in altri oggetti impermeabili	Id.	» 50	1 »
24	Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento	per essere tinti, stampati, cilindrati, apparecchiati e marezzati	Dogane di I ordine	» 25	1 »
25	Velluti di lana (v. anche tappeti, tendine e feltro isolante)	per rivestimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Direzione generale dogane	Illimitata	2 anni

B) — MATERIALI METALLICI.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
1	Acciaio al cromo laminato a caldo in barre o verghe greggie	per la fabbricazione di cuscinetti a sfere	Direzione generale dogane	Illimitata	1 anno
2	Acciaio in barre	per la fabbricazione di lime e raspe (1)	Direzione circ. dogane	Id.	1 »
3	Acciaio in barre nastri e fili (2)	per la fabbricazione di utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli	Direzione generale dogane	Kg. 200	1 »

(1) Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione si devono riesportare kg. 95 di lime e raspe, ed è dovuto il dazio su 3 kg. di materia prima, rappresentanti gli avanzi utilizzabili della lavorazione.

(2) E' concessa la fabbricazione delle « lamelle rompifilo » per telai da tessere con l'acciaio in nastri. Quantità minima di acciaio in nastri da ammettere all'importazione temporanea kg. 200; termine massimo per la riesportazione 1 anno.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
4	Acciaio in lingotti, blooms e billettes, barre, verghe e tubi	per la fabbricazione di proietti di artiglieria	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
5	Acciaio in fili	per la fabbricazione di corde elicoidali per segare i marmi	Id.	» 200	1 »
6	Acciaio in lamiere	per la fabbricazione di tubi saldati o chiodati del diametro da 200 mm. in più	Id.	» 100	2 anni
7	Acciaio in nastri laminati a freddo (v. anche ferro e acciaio in nastri ed in fili)	per la fabbricazione di catene a piastrine semplici e a piastrine con rulli	Id.	» 100	1 anno
8	Alluminio in fili	per la fabbricazione di fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi sottomarini e sotterranei	Id.	» 100	2 anni
9	Alluminio in fili greggi, lucidi, stagnati e zincati	per la fabbricazione delle tele e delle reti metalliche	Direzione circ. dogane	» 100	1 anno
10	Alluminio in lamiere dello spessore di 0.5 a 2 mm.	per la fabbricazione di oggetti da cucina	Direzione generale dogane	» 100	1 »
11	Alluminio in lingotti	per la fabbricazione di:			
		vasellame di cucina e di altri arnesi ed oggetti casalinghi	Id.	Kg. 100	1 anno
		bobine per la lavorazione della seta artificiale	Id.	» 100	1 »
		lamiere, fili, tubi e fogli di alluminio (fogli sottilissimi per avvolgere) compresa la carta di alluminio	Id.	» 100	1 »
12	Armature metalliche (anime) di gomma piene usate	per essere rivestite di ebanite e di gomma elastica	Id.	Illimitata	1 »
13	Bronzo in rottami	per essere rifusi e ridotti in lamiere, spranghe, fili e lavori diversi	Dogane di I e II ordine I classe	Kg. 100	6 mesi
14	Ferro e acciaio in barre e verghe tonde (vergella)	per la fabbricazione di:			
		manichi e manette per secchi	Direzione generale dogane	» 100	1 anno
		raggi per automotocicli	Id.	» 100	1 »
15	Ferro e acciaio comuni, laminati a caldo in barre o verghe greggie	per la fabbricazione di:			
		corde e funi metalliche	Id.	» 100	1 »
		ancore e relativi accessori	Id.	» 100	1 »
		cerchioni rivestiti o non di gomme piene per ruote di autoveicoli	Id.	» 100	1 »
		bollonerie stampate e viterie tornite	Id.	» 100	1 »
		utensili e strumenti per la lavorazione del legno e dei metalli	Id.	» 100	1 »

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
		catene di qualsiasi tipo e comunque collegate, e relativi accessori	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
		fusti ed accessori per ombrelli	Id.	» 100	1 »
		e per la trasformazione in trafilati	Id.	» 100	1 »
16	Ferro e acciaio comuni in lingotti, blooms e billettes (1)	per la fabbricazione di ferri e acciaio comuni, in barre verghe, lamiere, nastri a caldo e a freddo, fili, tubi e corde, ancore, catene ed accessori per ancore e catene	Id.	Q.li 5	1 »
17	Ferro e acciaio in fili greggi o soltanto lucidati	per la fabbricazione di: chiavi per scatole di conserve alimentari	Direzione circ. dogane	Kg. 100	1 »
		ganci, asole e fibbie per pantaloni	Id.	» 100	1 »
18	Ferro e acciaio in fili di sezione tonda o quadra (v. anche acciaio in nastri e ferro e acciaio in fili)	per la fabbricazione di catene a piastrine semplici ed a piastrine con rulli	Id.	» 100	1 »
19	Ferro e acciaio in fili greggi lucidi, stagnati, zincati	per la fabbricazione delle tele e delle reti metalliche	Id.	» 100	1 »
20	Ferro e acciaio in fili zincati	per la fabbricazione di fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	Direzione generale dogane	» 100	2 anni
21	Ferro e acciaio greggi, laminati a caldo nelle dimensioni da mm. 50 a 300 di larghezza, e mm. 1 a 2 di spessore	per la fabbricazione di nastri laminati a freddo neri o stagnati, scatolame nero o stagnato, da riesportare vuoto o pieno di merci	Id.	» 100	1 anno
22	Ferro e acciaio in lamiere greggie	per la fabbricazione di vasellame e utensili casalinghi greggi, comprese le padelle lucide, di secchi da muratore, paioli, badili, vanghe, zappe, pale, cazzuole e mestoli per calce	Id.	Illimitata	1 »
		posaterie stagnate	Id.	Id.	1 »

(1) Coi blooms si intendono compresi anche i « bidoni ».
La concessione concerne le seguenti lavorazioni:

A) Fabbricazione di materiali siderurgici di prima lavorazione, e cioè:

a) di profilati e verghe, di rotaie, di nastri a caldo (mojetta), di lamiere greggie e lavorate (lucidate, piombate, stagnate, zincate, ecc., stirate, traforate, ecc.), di tubi fabbricati con qualunque sistema;
b) di fucinati, ossia di barre, verghe e profilati battuti, di alberi per motori e simili;
c) di trafilati, e cioè di fili greggi e lavorati (piombati, stagnati e zincati) e di nastri a freddo.

B) Fabbricazione di ancore e catene e relativi accessori, e di corde e funi:

C) Altre lavorazioni (2).

Lo scarico delle bollette d'importazione temporanea si effettua in ragione di kg. 135 di lingotti, oppure di kg. 122 di blooms, bidoni e billetts, per ciascun quintale di lamiere, ed in ragione di kg. 115 di lingotti, e di kg. 110 di blooms, bidoni e billettes per ogni quintale di profilati.
Sui ritagli ed altri avanzi di lavorazione si riscuote il dazio dei rottami in ragione di:
kg. 25 per ogni quintale di lamiere ottenute dai lingotti;
kg. 12 per ogni quintale di lamiere ottenute dai blooms, bidoni e billettes;
kg 9 per ogni quintale di profilati ottenuti dai lingotti;
kg. 4 per ogni quintale di profilati ottenuti dai blooms, bidoni e billettes.

(2) A termini dell'art. 15 della legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, 18 dicembre 1913, n. 1453, e salvo le eccezioni stabilite dal relativo regolamento 6 aprile 1922, n. 547, i materiali ottenuti dai lingotti, blooms e billettes, possono essere impiegati in qualsiasi altra delle lavorazioni autorizzate dalle leggi sulle importazioni temporanee.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
23	Ferro e acciaio in lamiere laminate a freddo (v. anche acciaio in nastri e in fili)	per la fabbricazione di catene a piastrine semplici e a piastrine con rulli	Direzione circ. dogane	Kg. 100	1 anno
24	Ferro in lamiere greggie	per la fabbricazione: del vasellame smaltato o stagnato e di articoli smaltati di qualsiasi sorta	Direzione generale dogane	» 100	1 »
		di recipienti da esportare pieni di cloruro di calce (ipoclorito)	Id.	» 100	2 anni
25	Ferro in lamiere greggie o stagnate	per essere verniciate o litografate	Direzione circ. dogane	» 100	1 anno
		e per la fabbricazione di: guantiere e placche da letto	Id.	» 100	1 »
		scatole da riesportare vuote o piene di qualsiasi prodotto	Id.	» 100	1 »
26	Ferro in lamiere piombate	per la fabbricazione di recipienti da esportare pieni di carburo di calcio	Direzione generale dogane	» 100	2 anni
27	Ferro in lamiere spranghe e verghe	per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, grandi serbatoi e altri recipienti di lamiera, incastellature e fasciature per alti forni, antenne a traliccio per stazioni radiotelegrafiche e ossature metalliche in genere	Id.	Illimitata	2 »
28	Ferro in lamiere spranghe, verghe e tubi	per la fabbricazione di: giocattoli, cerchi per biciclette, letti, arredi da camera e oggetti igienici sanitari	Id.	Id.	2 anni
29	Ferro in lamiere stagnate	per la fabbricazione di: stagnoni, barattoli scatole ed altri simili oggetti da esportare ripieni di merci e anche vuoti	Id.	Kg. 100	2 »
		giocattoli	Dogane circ.	Illimitata	1 anno
		bottoni metallici	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 »
30	Ferro in lamiere e tubi	per essere zincati e trasformati in lavori diversi zincati	Id.	Illimitata	1 »
31	Ferro in nastri laminati a caldo (mojetta)	per la fabbricazione di occhiali. ganci e bottoni per calzature	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 »
32	Ferro in nastri laminati a freddo dello spessore da 0.12 a 0.20 mm. piombati	per la fabbricazione di tubi Bergmann	Id.	» 100	1 »
33	Ferro in nastri laminati o ricotti o laminati a freddo di larghezza non superiore a 80 mm. e di spessore non superiore a mm. 1.6	per la fabbricazione di: fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	Id.	» 100	2 anni
		fusti ed accessori per ombrelli	Id.	» 100	1 anno

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. l.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
34	Ferro in nastri, come sopra, ma di lunghezza fino a 200 m/m e di spessore non superiore a mm. 1.6	per la fabbricazione di: occhielli, ganci e bottoni per calzature	Direzione circ. dogane	Kg. 100	2 anni
		ganci, asole e fibbie per pantaloni	Id.	» 100	2 »
35	Ferro in nastri come sopra, ma di lunghezza non superiore a mm. 15 e di spessore non superiore a mm. 5	pel rivestimento di tubi, recipienti e serbatoi, destinati a sopportare alte pressioni	Direzione generale dogane	» 100	1 anno
36	Ferro in verghe	per la fabbricazione dei cerchi per botti	Id.	» 100	6 mesi
37	Ferro in verghette zincate	per la fabbricazione di fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	Id.	» 100	2 anni
38	Ghisa da affinazione	per la fabbricazione di laminati, profilati e fucinati, di corazze, elmetti e materiali di artiglieria in acciaio comune o speciale	Id.	Illimitata	1 anno
39	Ghisa da fusione	per la fabbricazione di cucine ed altri apparecchi per cuocere le vivande, di stufe, radiatori, tubi ad alette, di caldaie per caloriferi e di raccordi per tubazioni	Id.	Id.	1 »
40	Ghisa ematite	per la fabbricazione di cilindri	Id.	Id.	2 anni
41	Manufatti metallici	per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite) (1)	Id.	Id.	1 anno
42	Materiali metallici	per la costruzione di: macchine di ogni specie (compresi i montacarichi e gli ascensori coi relativi accessori) e di apparecchi e caldaie per macchine	Id.	Id.	2 anui
		veicoli da strade ferrate e di tranvie e relativi accessori	Id.	Id.	2 »
		parti staccate di macchine e di condotte forzate per impianti idroelettrici	Id.	Id.	2 »
		orologi a sveglia	Id.	Id.	2 »
		automobili (2)	Id.	Id	1 anno
		serrature e lucchetti	Id.	Id.	2 anni
		guarniture: per navi e veicoli di ogni specie	Id.	Id.	2 »
		per mobili, porte e finestre	Id.	Id.	2 »
		per bauli, valigie, astucci, borsette e portamonete	Id.	Id.	2 »
		bottoni semplici od a pressione	Id.	Id.	2 »
43	Ottone in fili	per la fabbricazione di viti per raggi di automotocicli (nipples)	Id.	Kg. 100	1 anno

(1) E' riservato al Ministero delle finanze di decidere quali dei manufatti metallici siano da ammettere alla importazione temporanea per lo scopo suddetto.

(2) Per la fabbricazione delle automobili è ammessa l'importazione temporanea dei getti fusi, dei tubi di acciaio senza saldatura, delle catene per comando dinamo e degli ammortizzatori di colpi.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
44	Ottone in fogli di spessore non superiore a 2 centesimi di mm. (oro cantarino)	per essere battuto in fogli sottilissimi per dorature a falso	Direzione generale dogane	Kg. 50	1 anno
45	Ottone in nastri	per il rivestimento di cavi e conduttori elettrici	Id.	» 100	2 anni
46	Ottone in rottami	per essere rifusi e ridotti in lamiere spranghe e lavori diversi	Dogane di I e II ordine I classe	» 100	6 mesi
47	Piombo in pani e in rottami	per la fabbricazione di: cordoni e cavi elettrici	Direzione generale dogane	Q.li 10	2 anni
		di minio, litargirio e carbonato di piombo (biacca) (1)	Id.	» 10	2 »
48	Raccordi di ghisa malleabile	per elementi di radiatori	Id.	Kg. 100	1 anno
49	Rame in fili	per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei	Id.	» 100	2 anni
50	Rame in fili greggi, lucidi, stagnati e zincati	per la fabbricazione delle tele e delle reti metalliche	Direzione circ. dogane	» 100	1 anno
51	Rame in pani e in rottami	per essere ridotto in fogli, spranghe, fili ed in altri lavori	Direzione generale dogane	» 100	6 mesi
		per la fabbricazione di: solfato di rame (2)	Id.	» 100	6 »
		polveri anticrittogamiche	Id.	Kg. 200	1 anno
52	Rame in rottami	per essere rifuso e ridotto in lamiere, spranghe, fili e lavori diversi	Dogane di I e II ordine I classe	Kg. 100	6 mesi
53	Rame in tubi	per la fabbricazione di proietti d'artiglieria	Direzione generale dogane	» 100	1 anno
54	Rame e zinco in pani e rottami	per la fabbricazione di: nastri di ottone e di oggetti di ogni specie;	Direzione circ. dogane	» 100	1 anno
		metalli bianchi (alpacca, packfong, argentone, ecc.)	Id.	» 100	1 »
55	Valvole Schrader	per camere d'aria di ruote d'automobili	Direzione generale dogane	Pezzi 1000	1 »

(1) Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione devono essere esportati: kg. 100 di minio per kg. 92.5 di piombo; kg. 100 di litargirio per kg. 94.5 di piombo; kg. 100 di biacca per kg. 80 di piombo.

(2) Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, si devono esportare: kg. 395 di solfato di rame per ogni 100 kg. di rame.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di i. t.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
56	Zinco in pani e in rottami	per la fabbricazione di: ossido di zinco (1)	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
		di polvere di zinco (2)	Id.	» 100	1 »
		C) — CEREALI E SEMI.			
1	Granaglie (v. grano tenero, granturco, ecc.)	per la macinazione	—	—	—
2	Grano duro	per fare semolini e paste (3)	Direzione circ. dogane	Q.li 5	4 mesi
		per la fabbricazione del glutine alimentare secco	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
3	Grano tenero	per la fabbricazione dei biscotti da tè (4)	Direzione circ. dogane	Q.li 5	4 mesi
4	Grano tenero, granturco e altre granaglie	per la macinazione (5)	Id.	» 5	4 »

(1) Agli effetti dello scarico delle bollette di temporanea importazione, si devono esportare kg. 80 di ossido di zinco per ogni quintale di zinco in pani o in rottami temporaneamente importato.

(2) Si deve esportare un quantitativo di polvere di zinco pari a quello dello zinco in pani o in rottami temporaneamente importato.

(3) Per ciascun quintale di grano sono stabiliti i seguenti rendimenti:
I. Kg. 50 di semolini o paste di 1ª classe;
» 24 di farinette di 1ª classe;
» 24 di crusca o cruschello;
II. Kg. 60 di semolini o paste di 2ª classe;
» 14 di farinette di 2ª classe;
» 24 di crusca o cruschello.
Sono applicabili alla importazione temporanea del grano duro per fare semolini o paste le disposizioni relative alla importazione temporanea del grano tenero per la macinazione; però la base per lo scarico è data dalla riesportazione dei semolini e delle paste, secondo i rendimenti suindicati, e pei prodotti secondari (farinette, crusca o cruschello) quando non sia fatta la domanda di riesportarli, si riscuotono come dazio delle farinette che rimangono nello Stato, quello su Kg. 22 di grano nel caso di opzione per il primo rendimento e su Kg. 11 nel caso di opzione pel secondo rendimento. Si riscuote inoltre il dazio proprio della crusca.

(4) Sono applicabili a questa imp. temp. le disposizioni relative all'imp. temp. del grano tenero per la macinazione, tenendo conto, agli effetti dello scarico del grano importato temporaneamente, della qualità e della quantità della farina effettivamente contenuta nei biscotti presentati alla riesportazione.

(5) Agli effetti dello scarico delle bollette di importazione temporanea sono stabiliti i seguenti rendimenti per ciascun quintale:
a) pel grano: 1° rendimento, Kg. 50 di farina di 1ª classe, Kg. 24 di farinetta di 1ª classe e Kg. 24 di crusca e cruschello; 2° rendimento, Kg. 65 di farina di 2ª classe, Kg. 9 di farinetta di 2ª classe e Kg. 24 di crusca e cruschello;
b) pel granturco Kg. 91 di farina e Kg. 6 di crusca;
c) per la segala Kg. 73 di farina e Kg. 20 di crusca;
d) per l'orzo Kg. 30 di farina e Kg. 18 di crusca;
e) per le fave Kg. 86 di farina;
f) per la spelta Kg. 56 di farina;
La base di scarico per il grano e le granaglie importati temporaneamente è la riesportazione del prodotto principale (farina).
Per i prodotti secondari (farinetta, crusca e cruschello) quando non ne sia domandata la riesportazione nella dichiarazione d'importazione temporanea, si riscuote il dazio all'atto della importazione temporanea nelle misure seguenti: per le farinette si riscuote per ogni quintale di grano importato temporaneamente il dazio su Kg. 22 di grano nel caso di opzione per il 1° rendimento, e su Kg. 7 nel caso di opzione per il 2° rendimento; per la crusca o cruschello, si riscuote il dazio proprio sulle quantità suindicate per ogni quintale di grano, granturco, segala ed orzo importati temporaneamente. Quando sia fatta la domanda di riesportare anche i

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
5	Grano tenero	per la fabbricazione delle gallette (biscotti di mare) (1)	Direzione circ. dogane	Q.li 5	4 mesi
6	Granoturco (vedi grano tenero ecc.)	per la macinazione	Id.	—	—
7	Mezzo riso e risino	per la fabbricazione dell'amido (2)	Id.	Illimitata	2 anni
8	Orzo	per essere tallito	Direzione generale dogane	Q.li 5	1 anno
9	Riso greggio o semi lavorato	per essere sottoposto a qualsiasi lavorazione atto a renderlo commestibile e commercialmente bianco (3)	Id.	» 5	2 anni
10	Semi oleosi	per l'estrazione dell'olio (4)	Id.	» 5	1 anno

D) — **PRODOTTI DIVERSI.**

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
1	Amido	per la fabbricazione del glucosio	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
2	Anelli di magnesite (grès fini)	per la montatura di reticelle a gas	Id.	» 100	1 »
3	Apparecchi di suoneria detti « carillons »	per essere montati su orologi a sveglia	Id.	N. 100	2 anni
4	Benzolo (v. anche toluolo e naftalina)	per la fabbricazione di prodotti chimici ed esplosivi	Id.	Kg. 100	1 anno
5	Burro di cocco	per la fabbricazione dei biscotti farciti (wafers)	Id.	» 100	1 »

prodotti secondari e la riesportazione non venga poi effettuata, si procede per la mancata riesportazione sulla base dei dazi suindicati. Si considerano come non effettuate le riesportazioni di farinette, crusca o cruschello per le quantità in corrispondenza delle quali non fossero state riesportate anche le farine.

I prodotti che si riesportano devono presentare i caratteri per ciascuno di essi stabiliti nel regolamento. I miscugli di tali prodotti, semprechè appartenenti allo stesso cereale importato temporaneamente, possono solo ammettersi alla riesportazione considerandoli come totalmente costituiti dal prodotto inferore contenutovi.

Quando i prodotti presentati alla riesportazione sieno riconosciuti di specie diversa da quella dichiarata, ma si tratti di prodotti del cereale stesso importato temporaneamente, sarà inflitta una multa non minore del quinto nè maggiore dell'intero dazio proprio del cereale al quale si sarebbe dato scarico secondo la dichiarazione, o del dazio che si sarebbe dovuto pagare nel caso di mancata riesportazione.

Qualora si riconosca che i suddetti prodotti siano fatti coll'impiego in qualsiasi proporzione di cereali diversi da quelli importati temporaneamente, si procede come se tutta la merce sia riconosciuta di qualità diversa da quella dichiarata.

(1) Per ogni quintale di grano importato temporaneamente devono riesportarsi 74 Kg. di gallette o biscotti di mare; devono inoltre sdaziarsi e riesportarsi 24 Kg. di crusca o cruschello, applicando le disposizioni relative all'importazione temporanea del grano tenero per la macinazione.

(2) E' ammesso l'impiego del mezzo riso e del risino esteri nella fabbricazione dell'amido, tanto se vengono importati direttamente, quanto se siano ricavati dalla lavorazione del riso greggio o semilavorato importati temporaneamente per essere resi commestibili e commercialmente bianchi. Lo scarico delle bollette di temporanea importazione è dato in base al rendimento effettivo di amido, da accertarsi sperimentalmente. In caso di immissione in consumo dell'amido, non è dovuto abbuono per calo di lavorazione.

(3) Lo scarico delle bollette di temporanea importazione viene dato in base al rendimento effettivo in riso lavorato. Il riso lavorato può anche destinarsi all'immissione in consumo In questo caso è accordato all'importatore, a titolo di calo di lavorazione, un abbuono di 20 Kg. per ogni quintale di riso lavorato ottenuto da riso con lolla o semigreggio.

(4) Lo scarico delle bollette d'importazione temporanea verrà dato in base al rendimento effettivo in olio.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
6	Cacao in grani	per la fabbricazione del cacao in polvere, della cioccolata e del burro di cacao	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
7	Cappelli di paglia, di panama, di palma, e di giunco	per subire qualsiasi lavorazione di riparazione di complemento e di foggiatura	Dogane di I ordine	Illimitata	6 mesi
8	Carta isolante di Manilla (carta bianca o tinta in pasta altra non rigata)	per il rivestimento di cavi e conduttori elettrici	Direzione generale dogane	Kg. 100	2 anni
9	Carta sensibilizzata per fotografia	per la fabbricazione delle cartoline illustrate	Dogane di I ordine	» 100	6 mesi
10	Carta di stracci non collata	per il rivestimento di cilindri per calandre	Direzione circ. dogane	» 100	1 anno
11	Cartoni impressi a disegno per pareti (v. anche cristalli e cristallerie, specchi e cuoio decorato)	per rivestimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Id.	Illimitata	2 anni
12	Cera carnauba (v. anche vaselina e olio di vaselina, paraffina, ozocherite greggia)	per la raffinazione e preparazione di miscugli	Id.	Kg. 100	1 anno
13	Ceresina (v. anche paraffina)	per la fabbricazione delle candele e dei lumini da notte	Id.	» 100	1 »
14	Colofonia (v. anche olio di lino crudo e colori minerali)	per la fabbricazione del linoleum	Id.	Illimitata	2 anni
15	Colori minerali (v. colofonia, ecc.)	id. id. id.	Id.	Id.	2 »
16	Crino artificiale (crinol)	per la fabbricazione dei cappelli	Id.	Kg. 100	1 anno
17	Cristalli e cristallerie per apparecchi di illuminazione (v. anche cartoni impressi, ecc.)	per rivestimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Id.	Illimitata	2 anni
18	Cuoio decorato (v. anche cartoni impressi, ecc.)	id. id. id.	Id.	Id.	2 »
19	Fecole	per la fabbricazione del glucosio	Direzione generale dogane	Kg. 100	2 »
20	Galalite in lastre ed in fogli di spessore da mm. 2 in più	per la fabbricazione dei bottoni	Id.	» 100	1 anno
21	Glucosio	per la fabbricazione di canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde	Id.	Q.li 5	1 » (1)
22	Isolanti di qualsiasi specie	per candele di accensione	Id.	Kg. 100	1 »
23	Lastre di vetro e di cristallo	per essere ridotte in luci da specchio	Dogane di I ordine	Illimitata	1 »

(1) Con facoltà al Ministero delle Finanze di prorogare il termine sino a due anni.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
24	Legno di olmo, rovere, faggio, noce comune e d'America, abete e pioppo, squadrato e segato per il lungo	per la fabbricazione delle automobili	Direzione generale dogane	Kg. 100	2 anni
25	Naftalina (v. anche benzolo e toluolo)	per la fabbricazione dei prodotti chimici ed esplosivi	Id.	» 100	1 anno
26	Oggetti in genere (1)	per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati	(2)	Illimitata	6 mesi
27	Oli greggi genuini di oliva (3)	per essere purificati	Direzione circ. dogane	Kg. 100	4 »
28	Olio di lino crudo (v. anche colofonia, ecc.)	per la fabbricazione del linoleum	Id.	Illimitata	2 anni
29	Olio di vaselina (v. anche cera carnauba, ecc.)	per la raffinazione e preparazione di miscugli	Id.	Kg. 100	1 anno
30	Ozocherite greggia (v. anche cera carnauba)	id. id. id.	Id.	» 100	1 »
31	Paraffina (v. anche cera carnauba, ecc.)	id. id. id.	Id.	» 100	1 »
32	Paraffina (v. anche ceresina)	per la fabbricazione delle candele e dei lumini da notte	Id.	» 100	1 »
33	Pasta di legno meccanica allo stato secco (4)	per la fabbricazione della carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli destinata alla stampa dei giornali	Direzione generale dogane	Q.li 100	1 »
34	Pignoli col guscio e senza	per essere preparati per l'esportazione	Id.	Kg. 100	1 »
35	Specchi (v. anche cartoni impressi, ecc.)	per rifinimento e guarnizione di vetture ferroviarie	Direzione circ. dogane	Illimitata	2 anni

(1) Se qualcuna delle parti essenziali degli oggetti importati temporaneamente per essere riparati è stata tolta o sostituita, deve essere pagato alla riesportazione il dazio proprio delle parti sostituite o mancanti.
Queste ultime sono ammesse al trattamento stabilito per gli avanzi o rottami delle rispettive materie, quando sia provato che furono rese inservibili ad altro uso.

(2) Le operazioni di importazione temporanea possono aver luogo presso tutte le dogane di primo ordine e presso quelle di secondo ordine poste nelle stazioni ferroviarie di confine, o specialmente autorizzate dal Ministero delle Finanze.

(3) Agli effetti dello scarico delle bollette di t. i. per ogni 100 Kg. di prodotto temporaneamente importato dovranno essere riesportati:
a) una quantità di olio genuino puro pari a 100 Kg., diminuita:
1° di Kg. 2 per ogni cento di acidità espressa in acido oleico contenuta nell'olio temporaneamente importato, previa detrazione da tale per cento del numero fisso 1;
2° ed inoltre di Kg. 2 per altri cali di lavorazione.
b) una quantità di residui della lavorazione (paste) pari a Kg. 3 per cento di acidità calcolata in acido oleico, contenuta nell'olio t. i. previa detrazione da tale per cento del numero fisso 1. E' in facoltà dell'importatore di sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo della riesportazione dei residui dalla lavorazione (paste) mediante il pagamento totale o parziale corrispondente, per tali residui, del dazio ridotto di L. 6 oro al quintale previsto dalla nota sotto il n. 125 della tariffa doganale per gli oli di semi, escluso quello di lino, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

(4) Kg. 70 di pasta di legno meccanica allo stato secco, danno scarico a 100 Kg. di carta del tipo suindicato.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo per la riesportazione
36	Toluolo (v. anche benzolo e naftalina)	per la fabbricazione di prodotti chimici ed esplosivi	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
37	Vaselina naturale ed artificiale (v. anche cera carnauba, ecc.)	per la raffinazione e preparazione di miscugli	Direzione circ. dogane	» 100	1 »
38	Vimini scortecciati, spaccati e trafilati	per la fabbricazione di cesti e panieri	Id.	» 100	1 »
39	Zucchero	per la fabbricazione di prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione della tassa interna sullo zucchero consumato	Id.	Q.li 5	1 » (1)
40	Zucchero greggio	per essere raffinato	Direzione generale dogane	» 10	1 »

(1) Con facoltà al Ministero delle Finanze di prorogare il termine sino a 2 anni.

TABELLA II.

Merci ammesse in via provvisoria all'importazione temporanea per essere lavorate

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Scadenza della concessione	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo concesso per la riesportazione
1	Acciaio in barre (vergella piatta)	per la fabbricazione di rondelle elastiche tipo Grower	7-1-1929	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
2	Acciaio in fili stagnati del diametro di mm. 0.3 o meno	per la fabbricazione di licci per la tessitura serica	3-2-1930	Id.	» 100	1 »
3	Alizarina	per la tintura in rosso turco dei filati e dei tessuti di cotone	7-1-1929	Id.	» 100	1 »
4	Celluloide greggia (in massa, tubi, bacchette e lastre)	per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori	31-7-1929	Id.	» 100	1 »
5	Cordonetti di cotone	per la fabbricazione di tessuti « tortiglia » per pneumatici cord	31-7-1929	Id.	» 100	1 »
6	Filati e reti di cotone (1)	per la fabbricazione di merletti a mano	31-7-1930	Id.	illimitata	1 »
7	Filati di manilla (ritorti a 4 capi)	per la fabbricazione delle reti da pesca	20-3-1929	Id.	Kg. 100	1 »
8	Filati di seta artificiale, misuranti 60.000 m. o più per 1/2 Kg.	per la fabbricazione di tessuti misti, di tessuti detti milanesi e di tessuti interamente fatti di pura seta artificiale	30-6-1929	Id.	» 100	1 anno
9	Malto (2)	per la fabbricazione della birra	3-2-1930	Id.	» 100	1 »
10	Materiali diversi (tessuti di cotone incerati, lastre di vetro, ruote in lamiera stampate, amperometri, contachilometri orologi avvisatori elettrici, nastri per ceppi freno, dischi per frizione e candele di accensione)	per il completamento e la rifinitura delle automobili e degli autocarri	15-3-1929	Id.	illimitata	1 »
11	Martinetti, vernici alla nitrocellulosa e lampadine elettriche	per il completamento e la rifinitura di vetture automobili	18-9-1929	Id.	Id.	1 »
12	Materiali diversi: Acciaio comune e speciale laminato a freddo in barre e verghe graggie o trafilate	per la fabbricazione di fucili	7-1-1930	Id.	Kg. 100	2 anni
	Acciaio comune laminato a caldo in barre e verghe graggie, acciaio in lamiere nastri e fili	Id.	30-5-1929	Id.	» 100	2 »

(1) E' riservata al Ministero delle Finanze la facoltà di stabilire la specie dei filati e delle reti di cotone da ammettere all'importazione temporanea.

(2) Il rendimento medio di birra per ogni quintale di malto viene stabilito in gradi ettolitri 58,66, corrispondenti a Kg. 1,70 di malto per ogni grado ettolitro di birra.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Scadenza della concessione	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo concesso per la riesportazione
	Acciaio al cromo, al nichelio e al tungsteno, laminato a caldo in barre e verghe greggie	per la fabbricazione dei fucili	30-6-1929	Direzione generale dogane	Kg. 100 (di ognuno dei controindicati materiali)	2 anni
	Canne fucinate di acciaio al tungsteno	Id.	Id.	Id.	Kg. 100	2 »
	Molle cilindriche di acciaio di peso non superiore a gr. 500 ciascuno	Id.	Id.	Id.	» 100	2 »
	Legno di noce e faggio squadrato e segato per il lungo	Id.	Id.	Id.	» 100	2 »
	Nastri e bossoli stozzati di acciaio placcato al nichelio ed al maillechort	per la fabbricazione di pallottole per cartucce da fucili	30-5-1929	Id.	» 100	1 anno
13	Materiali diversi: (ferro e acciaio laminato a caldo in verghe, ferro e acciaio in lamiere greggie laminate a caldo e a freddo, ferro e acciaio in nastri laminati a freddo della larghezza da mm. 173 a 200, e dello spessore da mm. 1 in più, ferro e acciaio in lamiere laminate a freddo, anche imbianchite ma non ulteriormente lavorate, dello spessore di mm. 0.6 e più, ma meno di mm. 4)	per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo, e loro parti staccate	15-5-1930	Id.	» 100	1 »
14	Materiali diversi: (biossido di manganese artificiale, paraffina, zinco in lamiere, cloruro d'ammonio, colofonia, cloruro di zinco, piccoli carboni per pile)	per la fabbricazione di pile e batterie elettriche	15-5-1930	Id.	Kg. 100 (di ciascun prodotto)	1 anno
15	Ottone in barre e in lamiere, e pezzi finiti di orologi (1)	per la fabbricazione di orologi da tasca senza congegno per sveglia	7-1-1929	Id.	Kg. 100 (per le lamiere e le barre) Kg. 20 (per i pezzi finiti)	1 »
16	Pelli da pellicceria conciate	per essere tinte e per altri lavori di rifinitura	31-7-1933	Id.	Kg. 10	1 »

(1). I pezzi finiti di orologi per i quali può essere consentita l'i. t. sono i seguenti: L'albero del barile - la molletta di trasmissione - il ruotino di carico - il ruotino di trasmissione - la ruota di scappamento - il bilanciere - la racchetta - la ruota dell'ancora - la molla spirale - il chiodo ad occhiello per fissare lo spirale al ponte (pitton) - le punte - le viti - i perni - le « gouttes » - il quadrante - le molle - l'anello - la corona - i vetri.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Scadenza della concessione	Autorità che consente i permessi di t. i.	Quantità minima ammessa all'i. t.	Termine massimo concesso per la riesportazione
17	Piante e parti di piante medicinali (1)	per la pulitura cernita, triturazione ed imballaggio per l'esportazione	1- 6-1929	Direzione generale dogane	Kg. 100	1 anno
18	Piombo in pani e rottami	per la fabbricazione di pallini da caccia, di lastre e bandelle di qualunque spessore, di fili, tubi e fogli di spessore non superiore a 2 mm.	31- 7-1929	Id.	Q.li 10	1 »
19	Piombo in pani	per la fabbricazione di fogli anche rivestiti di stagno, bianchi o colorati, stampati, lisci o goffrati e di tubetti e turaccioli stillagocce	3- 2-1930	Id.	Id.	1 »
20	Seta artificiale in lamette	per la fabbricazione di: nastri formati di lamette nell'ordito, e di seta naturale, nella trama treccie per cappelli	Id.	Id.	Kg. 100	1 »
21	Solfato di magnesio (2)	per la fabbricazione della seta artificiale	31-12-1928	Id.	Q.li 10	1 »
22	Spirito	per la fabbricazione dei liquori, del vermout e del vino marsala	7- 1-1929	Id.	Kg. 100	1 »
23	Tessuti di seta di tipo speciale	per la fabbricazione di scialli uso orientale	30-7-1929	Id.	Kg. 50	6 mesi
24	Teste di bambole	per la fabbricazione di bambole complete	23-3-1930	Id.	» 100	1 anno
25	Trieccie di cotone, (treccie settefili Barmen)	per la fabbricazione di cappelli da donna e da bambini	15-5-1930	Id.	» 100	1 »

(1) Sono comprese le polveri insetticide preparate con i fiori di crisantemo o di piretro. In generale la concessione riguarda tutti i prodotti non polverizzati classificabili secondo la voce 777 della vigente tariffa dei dazi doganali.

(2) E' stabilito un contingente massimo di quintali 200,000 di solfato di magnesio da ammettere alla importazone temporanea.

TABELLA III.

Merci ammesse in via permanente all'esportazione temporanea per essere lavorate.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Autorità che consente i permessi	Quantità minima ammessa all'e. t.	Termine massimo per la reimportazione
1	Fili di seta e di cascami di seta	per essere tinti	Direzione circ. dogane	Kg. 20	4 mesi
2	Tessuti di seta o misti con seta in misura non inferiore al 12 per cento	per essere tinti, stampati, cilindrati, vellutati, apparecchiati, marezzati o gaufrès	Id.	Illimitata	6 »
3	Grano tenero, granturco ed altre granaglie (1)	per la macinazione	Id.	Q.li 5	4 »
4	Oggetti in genere	per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati (2)	Id.	Illimitata	6 »

(1) Per ogni quintale di grano tenero, granturco, segala, orzo, fave e spelta temporaneamente esportato, sono ammessi alla reimportazione i rspettivi prodotti della macinazione secondo i rendimenti indicati nella Tabella I[a] per gli stessi cereali importati temporaneamente per la macinazione.

(2) Se qualcuna delle parti essenziali degli oggetti esportati temporaneamente per essere riparati è stata aggiunta o sostituita, deve essere pagato, alla reimportazione, il dazio proprio delle parti nuove.

TABELLA IV.

Merci ammesse in via provvisoria all'esportazione temporanea per essere lavorate.

Numero	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Scadenza della concessione	Autorità che consente i permessi	Quantità minima ammessa all'e. t.	Termine massimo per la reimportazione
1	Maglie di lana	per subire un processo industriale d'irrestringibilità	31-7-1930	Direzione generale dogane	Kg. 100	6 mesi
2	Olio greggio di ittiolo (1)	per la fabbricazione di ittiolato d'ammonio (saurolo)	20-3-1930	Id.	» 100	1 anno

(1) La quantità di *ittiolato d'ammonio* da ammettere a scarico della temporanea esportazione di olio greggio d'ittiolo, dovrà essere ragguagliata alla percentuale di resa di quest'ultimo, da accertare all'atto dell'esportazione temporanea.

Visto, *Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1928.

Istituzione della Regia agenzia consolare in Villahermosa in sostituzione della Regia agenzia consolare in Laguna de Términos soppressa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Laguna de Términos (Stato di Campeche) alla dipendenza del Regio consolato in Vera Cruz, è soppressa ed in sua vece è istituita una Regia agenzia consolare in Villahermosa (Stato di Tabasco) dipendente dal medesimo Consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Luigi Candussi Giardo a presidente della dipendente Federazione provinciale di Pola;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Luigi Candussi Giardo a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pola.

Roma, addì 17 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pavia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Vittorio Gino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pavia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Vittorio Gino a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pavia.

Roma, addì 17 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Avellino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del signor Francesco Gambacorta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Avellino;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge:

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Francesco Gambacorta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Avellino.

Roma, addì 17 settembre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Gregoric è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Gregoric Anna vedova di Federico figlia del fu Andrea e della Antonia Bordon nata a Villa Decani il 3 agosto 1876 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Maria, il 3 agosto 1904; Mario, l'11 dicembre 1906; Carlo, il 22 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Cunja è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cunja Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Maria Primozic nato a Villa Decani il 7 giugno 1861 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Senica fu Giuseppe e fu Anna Pohlen nata a Villa Decani l'8 agosto 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha inviato, in data 18 settembre 1928, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 17 settembre 1928, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1917, che consente una ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1928, del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, convertito in legge con la legge 21 giugno 1928, n. 1655, concernente il riordinamento dei servizi del comune di Milano.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 19 del 1928.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nell'isola Tenerifa (Canarie);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dall'isola Tenerifa (Canarie) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907 modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 22 settembre 1928 - Anno VI

Francia	74.69	Belgrado	33.65
Svizzera	368.12	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.753	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.102
Spagna	316.37	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.659	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.11
Praga	56.72		
Romania	11.65	Rendità 3,50 %	71.25
Peso argentino Oro	18.28	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45.325
New York	19.125	Consolidato 5 %	82.125
Dollaro Canadese	19.095		
Oro	369.02	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	332317	2,200 —	*Rondo* Maria fu Pietro, moglie di Rondo Abramo fu Antonio, dom. in S. Giuseppe di Casto (Novara).	*Fontana* Maria fu Pietro, moglie, ecc., come contro.
»	202131	80 —	De Simone Girolamo, Giovanni, Anna e Giovan Vito fu Antonino, minori sotto la p. p. della madre Romeo Vita fu Girolamo ved. De Simone, dom. a Marsala (Trapani); con usufr. vital. ad *Alongi* Anna fu *Giovanni* ved. De Simone Antonino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Alonge* Anna fu *Antonino*, ved. ecc., come contro.
»	202132	15 —	De Simone Antonino fu Antonino, dom. a Marsala (Trapani); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	181538	670 —	De Ponte *Rosina* fu Francesco, moglie di Adipietro *Alfredo*, dom. a Pietramelara (Caserta), vincolata	De Ponte *Maria-Rosa* fu Francesco, moglie di Adipietro *Giovanni-Tommaso-Alfredo*, dom. come contro, vincolata.
»	162044	165 —	Pompilio Luigi fu Federico, dom. a Napoli, con usuf. a Cardone Cristina fu *Antonino*, ved. di Pompilio Federico.	Intestata come contro; con usuf. a Cardone *Maria-Cristina-Filomena* fu *Antonio*.
3.50 %	750395	203 —	Ranixe Marta di Silvio, nubile, dom. a Porto Maurizio; con usuf. a *Novara Teresa* fu Giuseppe ved. Ranixe Raffaele.	Intestata come contro; con usuf. a *Novaro Rosa-Maria-Teresa* fu Giuseppe ved. di Ranixe Raffaele.
Cons. 5 %	4806	870 —	Costa *Luigina* fu *Gaetano*, minore sotto la p. p. della madre Bignamini Alessandrina, ved. Costa, dom. in Cremona.	Costa *Luigia* fu *Luigi* minore, ecc., come contro.
3.50 %	7447	140 —	Ginelli *Clotilde* nata Rho fu dottor Felice, domiciliata a Firenze.	Ginelli *Anna-Clotilde* nata Rho, ecc., come contro.
»	63651	259 —	Rho *Clotilde* fu Felice, dom. a Pecetto, pupilla sotto l'amministrazione di Francesco Cucco suo tutore.	Rho *Anna-Clotilde* fu Felice ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	261	Cap. 4,800 —	Fantozzi *Iva* fu Paolo, minore sotto la tutela di Fantozzi Francesco.	Fantozzi *Maria-Rachele-Assunta-Iva* fu Paolo, minore ecc., come contro.
»	537	» 1,000 —	Cressi *Aldo* di Battista minore sotto la p. p. del padre.	Cressi *Antonio-Lorenzo-Aldo* di Battista, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	229281	» 1,315 —	Vallesi Genoveffa fu Pasquale, moglie di Beniamino Mottola dom. a Salerno; con usuf. a *Genovesi* Cristina fu Lorenzo nubile, domiciliata in S. Mongo Piemonte (Salerno).	Intestata come contro; con usuf. a *Genovese* Cristina, nubile ecc., come contro.
Buono Tesoro 7ª Serie	309	» 17,000 —	Luzi Clara fu *Ruggiero-Pasquale*, minore sotto la tutela di Tabanelli Alessandro fu Settimo.	Luzi Clara fu *Pasquale-Ruggero* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.